Titolo

Corte federale d’appello – giudizio – domande e eccezioni – decisione di primo grado che ha deciso espressamente su una eccezione – mancanza di reclamo incidentale - decadenza dalla eccezione - art. 49, comma 11, CGS

Descrizione

Ai sensi dell'art. 49, comma 11, CGS, la parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o dal reclamo ritualmente proposto da altre parti. Allorché la sentenza si sia espressa puntualmente sull'eccezione formulata da parte reclamata e in mancanza della tempestiva proposizione di un reclamo da parte della stessa, l'eccezione formulata solo con la memoria di costituzione è tardiva e quindi inammissibile.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 16/CFA/2020-2021/A

Presidente

Sica

Relatore

Tuccillo

Riferimenti normativi

49, comma 11, CGS

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 016 CFA del 15 settembre 2020 (Cavese 1919 s.r.l.-Sig. Rocchi Gabriele)